Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 19 novembre 1928 - ANNO VII — **Numero 269**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 3:5. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2906.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2435.
Modifica dell'organizzazione sindacale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1900, con il quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei e alle dipendenti Associazioni di secondo grado: Associazione nazionale marinara fascista e Associazione nazional aeronautica fascista; nonchè alle Associazioni di primo grado dipendenti dall'Associazione nazionale marinara fascista;

Visto il successivo Nostro decreto 30 dicembre 1926, n. 2317, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico anche alle Associazioni di primo grado dipendenti dalla suindicata Associazione nazionale aeronautica fascista;

Viste le domande in data 24 ottobre 1927 e 4 aprile 1928 con le quali il commissario governativo della Federazione predetta chiede che la organizzazione sindacale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, come sopra riconosciuta, assuma una più semplice struttura e un maggior carattere di accentramento al fine di un'azione direttiva più pronta ed efficace, e sia quindi modificata nel senso che l'inquadramento delle dette categorie di lavoratori abbia luogo in due Associazioni nazionali di primo grado dipendenti da una Associazione nazionale di grado superiore, da denominarsi « Confederazione » anzichè « Federazione »; e chiede inoltre che siano approvati i nuovi statuti relativi;

Visto l'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'organizzazione sindacale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, riconosciuta giuridicamente, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, con i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 1900, e 30 dicembre 1926, n. 2317, è modificata in conformità agli statuti che sono approvati col presente decreto e vengono ad esso allegati con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente.

La detta organizzazione assume la denominazione di « Confederazione nazionale fascista della gente del mare e della gente dell'aria (addetti ai trasporti marittimi ed aerei) » e consta di due dipendenti Associazioni nazionali, denominate, rispettivamente: « Associazione nazionale fascista della gente del mare (addetti ai trasporti marittimi) »; e « Associazione nazionale fascista della gente dell'aria (addetti ai trasporti aerei) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 125. — CASATI.

Statuto della Confederazione nazion le fascista della gente del mare e dell'aria (addetti ai trasporti marittimi ed aerei).

Costituzione.

Art. 1.

E' costituita la « Confederazione fascista della gente del mare e dell'aria (addetti ai trasporti marittimi ed aerei) » a tutti gli effetti e scopi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento per la sua esecuzione.

Ha sede in Roma. Ha carattere nazionale ed opera in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela sindacale e l'esercizio di qualsiasi forma di assistenza agli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, inteso ad ottenere la elevazione materiale, morale e professionale, la coscienza nazionale e la illuminata disciplina necessarie per la migliore e più completa affermazione ed esplicazione della sua funzione nel quadro delle forze produttive del Paese.

Art. 3.

Agli unici effetti interni e senza pregiudizio della sua unità di fronte ai terzi, la Confederazione si compone di due Divisioni rette dal presente statuto: la Divisione sindacale e la Divisione assistenziale.

Alla Divisione sindacale fanno capo le seguenti Associazioni:

a) L'Associazione nazionale fascista della gente del mare (addetti ai trasporti marittimi), la quale si suddivide ai soli effetti interni e per una migliore ripartizione del lavoro nelle seguenti Sezioni:

1° la Sezione comandanti e direttori di macchina;
2° la Sezione medici di bordo;
3° la Sezione ufficiali della marina mercantile;
4° la Sezione impiegati amministrativi aziende marittime;
5° la Sezione sottufficiali e bassa forza.

b) L'Associazione nazionale fascista della gente dell'aria (addetti ai trasporti aerei), la quale si suddivide, sempre agli unici effetti interni e per la migliore ripartizione del lavoro, in:

1° Sezione piloti civili ed ufficiali di rotta civili;
2° Sezione meccanici, motoristi e radiotelegrafisti;
3° Sezione impiegati amministrativi aeronautici.

Le Associazioni sono rette da segretari generali assistiti da Consigli direttivi, composti dai capi delle rispettive Sezioni.

Il presidente della Confederazione nomina i due segretari generali delle Associazioni.

Alla Divisione assistenziale possono far capo gli Enti che, a norma della legge e del regolamento sui rapporti collettivi del lavoro, possono aderire ad Associazioni sindacali, e per loro scopo o natura, o norma del loro statuto, perseguano scopi di assistenza agli addetti ai trasporti marittimi ed aerei e possiedano i requisiti voluti dallo statuto.

Art. 4.

La Divisione sindacale si propone:

a) di studiare e risolvere tutti i problemi relativi ai rapporti di lavoro e alla disciplina dei rapporti collettivi tra il personale addetto ai trasporti marittimi e aerei e i relativi datori di lavoro, ispirandosi incondizionatamente al concetto della giusta e leale collaborazione delle classi;

b) di studiare e predisporre la materia per i contratti collettivi di lavoro, da stipularsi dalle due Associazioni o dalla Confederazione;

c) di patrocinare nei modi più opportuni gli interessi e le richieste degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei presso i pubblici poteri;

d) di provvedere alla diffusione, interpretazione, illustrazione dei provvedimenti legislativi interessanti gli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, sorvegliandone la migliore e pratica applicazione sia alla collettività come ai singoli e dando la più attiva cooperazione al sorgere e al formarsi dei nuovi istituti giuridici, espressione concreta dei nuovi bisogni e strumento della migliore affermazione italiana nel campo internazionale.

La Divisione assistenziale si propone:

a) di favorire lo sviluppo di istituti ed opere assistenziali comunque interessanti la classe marinara e aerea;

b) di organizzare anche direttamente servizi o istituti per una sempre migliore e completa istruzione ed educazione morale e professionale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

Art. 5.

Le Associazioni possono trattare direttamente tutte le questioni sindacali interessanti gli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

Per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro occorre l'autorizzazione della Confederazione.

Il presidente della Confederazione potrà, nel suo discrezionale giudizio, avocare alla Confederazione la trattazione di quelle questioni che esigano una uniformità di indirizzo, o involgano principî generali o presentino comunque l'opportunità di generali direttive.

Le Associazioni o Enti aderenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza della Confederazione tutti gli avvenimenti che, anche indirettamente, possano interessare l'azione di questa, di trasmettere tutte le deliberazioni prese dai loro organi e comunicare tutti i dati ed elementi che essa richiedesse.

Il presidente della Confederazione può sospendere e proporre al Consiglio confederale per l'annullamento tutte le deliberazioni che siano contrarie alle leggi, ai regolamenti dello Stato, agli statuti, ai regolamenti e alle istruzioni confederali.

Ammissione e recesso.

Art. 6.

Sulle domande di ammissione e sulla esclusione delle Associazioni o Enti deliberano i Consigli delle rispettive Divisioni, salvo il ricorso al Ministero delle corporazioni nel caso di deliberazione presa dal Consiglio della Divisione sindacale.

Gli Enti e le Organizzazioni aderenti dovranno possedere i requisiti di cui alla legge 3 aprile 1926 e al regolamento per la sua esecuzione, nonchè le condizioni e i requisiti previsti dal regolamento della relativa Divisione.

Costituiscono motivi di esclusione o di decadenza la mancanza o la perdita di qualcuno tra i sopradetti requisiti nonchè una condotta in contrasto coi principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 7.

L'adesione delle Associazioni e degli Enti alla Confederazione importa un impegno biennale, che alla scadenza si intende rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non intervenga deliberazione di recesso da parte dell'Associazione o dell'Ente interessato.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Confederazione almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, e non libera l'Associazione o l'Ente dagli impegni ed obbligazioni che esso avesse assunti precedentemente alla scadenza del biennio; e il recesso non attribuisce all'Ente recedente diritto alcuno sopra i beni patrimoniali della Confederazione.

La deliberazione di recesso sarà, a cura della Confederazione, comunicata al Ministero delle corporazioni, agli effetti di legge, e non sarà valida sino a che non abbia riportata l'approvazione del detto Ministero.

Organi.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il presidente:
b) il Consiglio confederale;
c) i Consigli di divisione;
d) il segretario generale e il segretario generale amministrativo.

Presidente.

Art. 9.

La Confederazione è retta da un presidente nominato dal Segretario del P. N. F.: la sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Il presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Esercita tutte le facoltà che a lui sono demandate dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, dal regolamento per la sua esecuzione e dal presente statuto.

Ha la rappresentanza legale della Confederazione. Esercita su tutte le Associazioni ed Enti aderenti tutte le facoltà legislative o statutarie attribuite alle organizzazioni sindacali riconosciute.

Presiede il Consiglio confederale e i Consigli di divisione; ha facoltà, previo parere favorevole del Ministero delle corporazioni, di sciogliere i Consigli prima della loro scadenza e di nominare appositi commissari per la temporanea gestione e funzionamento dell'Ente o Associazione.

Nomina i capi delle Sezioni che compongono le due Associazioni. Determina le condizioni di assunzione del segretario generale e del segretario generale amministrativo, e propone la loro nomina al Consiglio confederale.

Dirige e rappresenta la Confederazione, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni; vigila e cura l'osservanza della disciplina; ordina le opportune ispezioni e le indagini sulle Associazioni o Enti aderenti; decide l'intervento della Confederazione nelle controversie davanti alla magistratura del lavoro e davanti ad ogni altra magistratura. Le Associazioni ed Enti dipendenti non potranno iniziare azioni e stare comunque in giudizio senza la sua autorizzazione, salvo i casi d'urgenza.

Consiglio confederale.

Art. 10.

Il Consiglio confederale è composto, oltrechè del presidente, del segretario generale e del segretario generale amministrativo, di otto membri dei quali quattro nominati dalla Divisione sindacale e quattro dalla Divisione assistenziale.

Si rinnova ogni due anni.

E' convocato d'ufficio dal presidente almeno una volta ogni due mesi e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Può essere convocato straordinariamente quando la maggioranza dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Può costituire nel suo seno un Comitato di tre membri al quale deferire parte dei suoi poteri.

Art. 11.

Il Consiglio confederale:

a) approva il preventivo delle spese della Confederazione;

b) approva il bilancio consuntivo della Confederazione, disponendone la preventiva verifica a mezzo di tre sindaci revisori da esso annualmente nominati;

c) approva il regolamento organico per i funzionari e gli impiegati della Confederazione, e può stabilire che eguali norme debbano di massima essere adottate da tutti gli Enti aderenti nei confronti dei loro impiegati;

d) approva i regolamenti e relative modificazioni pel funzionamento delle due Divisioni. I regolamenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno poi essere approvati dal Ministero delle corporazioni;

e) nomina su proposta del presidente il segretario generale e il segretario generale amministrativo;

f) esercita il potere disciplinare a norma degli articoli 13 lettera *d*) e 15 lettera *b*) sulle Associazioni e sugli Enti aderenti.

Art. 12.

Il Consiglio della Divisione sindacale è costituito, oltrechè dal presidente, dal segretario generale e dal segretario generale amministrativo della Confederazione, dai due segretari generali delle due Associazioni dipendenti e dai capi di tutte le loro Sezioni.

Il Consiglio della Divisione assistenziale, oltrechè dal presidente, dal segretario generale e dal segretario generale amministrativo della Confederazione, è costituito da un delegato nominato da ogni Ente aderente alla Divisione stessa.

I Consigli si rinnovano ogni due anni.

Art. 13.

Ciascuno dei due Consigli di divisione:

a) nomina, anche fuori del suo seno, i membri che competono a ciascuna divisione per la sua rappresentanza nel Consiglio confederale;

b) nomina e revoca, su proposta del presidente, i funzionari, gli impiegati e i consulenti della divisione in base alle norme stabilite dal regolamento organico;

c) sovraintende e controlla la gestione degli Enti o Associazioni aderenti;

d) esercita nei confronti delle Associazioni o Enti associati il potere disciplinare con facoltà di appello da parte degli interessati al Consiglio confederale.

Segretario generale e segretario generale amministrativo.

Art. 14.

Il segretario generale e il segretario generale amministrativo sono nominati in conformità dell'art. 9 su proposta del presidente della Confederazione, dal quale direttamente dipendono.

Il Segretario generale ha la responsabilità della segreteria della Confederazione. Sorveglia l'andamento degli uffici della stessa, provvede al coordinamento del lavoro tra le due Divisioni, assiste il presidente nella esplicazione di tutte le sue funzioni. Provvede per l'esecuzione degli ordini dello stesso e dei deliberati del Consiglio confederale e dei Consigli di divisione.

Il segretario generale amministrativo ha la diretta responsabilità della gestione finanziaria della Confederazione.

Forma l'elenco delle spese preventive e dei bilanci consuntivi da presentarsi all'approvazione del Consiglio. Eseguisce, dietro istruzioni del Consiglio confederale, le opportune ispezioni e controlli ai bilanci e alle contabilità delle Associazioni dipendenti e degli Enti aderenti. Non dà corso ad alcun pagamento se non gli consti dell'approvazione del presidente della Confederazione. Provvede nei modi di legge e secondo le istruzioni del presidente al deposito e alla conservazione dei fondi confederali.

Poteri disciplinari.

Art. 15.

La disciplina confederale si esercita a mezzo:

a) dei segretari generali delle Associazioni verso i singoli soci, con facoltà di appello al Consiglio di divisione;

b) del Consiglio di divisione verso le Associazioni e gli Enti aderenti o i loro dirigenti, con facoltà di appello al Consiglio confederale.

I ricorsi non hanno mai effetto sospensivo.

Art. 16.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) Per i singoli soci:

1° censura;

2° sospensione da ogni attività federale per un tempo determinato non superiore ai sei mesi; nonchè la revoca dalle cariche sociali eventualmente ricoperte;

3° espulsione.

b) Per le Associazioni o Enti confederati:

1° la sospensione da ogni attività federale per un tempo determinato non superiore a sei mesi;

2° lo scioglimento dei Consigli;

3° la cessazione della loro appartenenza alla Confederazione.

Patrimonio e gestione finanziaria.

Art. 17.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 18.

La Confederazione, per disimpegnare le sue funzioni, ha a sua disposizione e amministra i seguenti proventi:

a) i contributi obbligatori o facoltativi imposti e riscossi colle modalità di legge dai soci od Enti confederati;

b) i fondi provenienti, a termine dell'art. 21 del regolamento 1° luglio 1926, dalle Associazioni di fatto preesistenti, la maggioranza dei cui soci sia passata o passi alla Confederazione o Associazioni o Enti dipendenti;

c) tutti gli altri redditi, proventi o crediti di qualsiasi natura, che la Confederazione ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratto o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a suo favore o che le venissero riconosciuti da statuti di Enti o atti privati.

Art. 19.

La gestione contabile della Confederazione sarà tenuta sotto la sua personale responsabilità dal segretario generale amministrativo, il quale avrà anche, nei modi stabiliti dal Consiglio confederale, facoltà di controllo sulle contabilità delle Associazioni dipendenti e di tutti gli altri Enti confederati.

Art. 20.

La Confederazione provvederà perchè le Associazioni inscrivano nel loro bilancio tutte le spese obbligatorie, di cui al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e provvedano alla loro erogazione nonchè alla formazione e accantonamento dei fondi di garanzia prescritti dal detto regolamento.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 21.

Il Consiglio confederale è autorizzato a introdurre nel presente statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 22.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto e particolarmente nei casi di liquidazione si fa riferimento esplicito alle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista della gente del mare (addetti ai trasporti marittimi).

Art. 1.

E' costituita l'« Associazione nazionale fascista della gente del mare (addetti ai trasporti marittimi) ».

Essa fa parte della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria (addetti ai trasporti marittimi ed aerei). Ha sede in Roma e Delegazioni compartimentali e Circoli marinari in altre città in conformità di quanto sarà deliberato dal Consiglio confederale e agli scopi e colle modalità di cui al seguente articolo. Il numero e la sede delle Delegazioni compartimentali e dei Circoli marinari dovranno essere approvati dal Ministero delle corporazioni.

L'Associazione è nazionale e rappresenta tutti gli impiegati ed operai dei trasporti marittimi.

L'Associazione — ai soli fini interni e per la suddivisione del lavoro — si divide nelle seguenti Sezioni:

a) comandanti e direttori di macchina della marina mercantile;

b) medici di bordo;

c) ufficiali della marina mercantile;

d) impiegati amministrativi aziende marittime;

e) sottufficiali e bassa forza.

Art. 2.

L'Associazione si propone:

a) la tutela degli interessi economici e morali di tutti gli addetti ai trasporti marittimi italiani;

b) lo studio e la trattazione delle questioni di lavoro nei confronti dei rispettivi datori, tenute presenti le norme di cui allo statuto confederale;

c) lo studio dei mezzi per l'elevazione morale degli addetti ai trasporti marittimi;

d) tutti quegli altri compiti di natura sindacale contemplati dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal regolamento per la sua esecuzione.

Art. 3.

Ciascuna Sezione persegue, rispetto ai soci componenti, la tutela degli interessi e il raggiungimento di ogni altro fine di carattere sindacale, nonchè la preparazione e lo studio di tutte le questioni interessanti la categoria allo scopo di facilitarne agli organi dell'Associazione la trattazione diretta coi datori di lavoro.

Ogni Sezione è retta da un capo sezione, nominato dal presidente della Confederazione, sentito il Consiglio direttivo della Associazione.

Il capo sezione potrà, nelle questioni più importanti e previa autorizzazione del segretario generale dell'Associazione, convocare i soci in assemblea allo scopo di provocarne la discussione e ottenerne il parere.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione coloro che essendo addetti ai trasporti marittimi possiedano i requisiti prescritti dalla legge del 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per diventare soci si dovrà presentare domanda scritta: su di essa deciderà il capo sezione prese istruzioni nei casi dubbi dal segretario generale dell'Associazione.

Il segretario generale dell'Associazione esercita il potere disciplinare sui singoli soci ed ha facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica, sentito il capo sezione.

Costituiscono tra l'altro motivi di espulsione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge 3 aprile 1926 e dal regolamento per la sua esecuzione, la condotta in contrasto con i principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Contro il rifiuto di ammissione all'Associazione o contro l'espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere al Consiglio di divisione purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla avuta notizia del provvedimento di mancata ammissione od espulsione che lo riguarda.

Art. 6.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) il Consiglio direttivo;
b) il segretario generale;
c) il Consiglio nazionale.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è composto dei capi sezione.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo coadiuva il segretario generale nell'esplicazione del suo còmpito e particolarmente nello stabilire le direttive da seguire in ogni trattazione di questioni sindacali o nella stipulazione dei contratti collettivi.

Discute e delibera il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Sorveglia l'esecuzione delle norme di legge relative alla imposizione ed esazione dei contributi sindacali, controlla l'erogazione delle spese obbligatorie, delibera su quelle facoltative, assicura la formazione dei depositi di garanzia.

Può deliberare l'imposizione dei contributi suppletivi, ma la deliberazione non sarà esecutiva se non avrà ottenuto la approvazione del Consiglio divisionale.

Esprime obbligatoriamente il suo parere nei casi di espulsione o di rifiuto di ammissione a socio.

E' convocato, mediante lettera raccomandata, dal segretario generale in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, e in via straordinaria quando il segretario generale lo riterrà opportuno, o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda. Delibera colla maggioranza dei componenti e a maggioranza degli intervenuti.

Art. 9.

Il segretario generale viene nominato dal presidente della Confederazione e la nomina è approvata a termini di legge; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le funzioni che gli sieno affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi associazionali o confederali. E' di diritto presidente del Consiglio direttivo e del Consiglio nazionale e li convoca a termini e colle modalità statutarie. E' sostituito in caso d'assenza o di legittimo impedimento da un vice-segretario generale, che può essere da lui nominato con l'approvazione del presidente della Confederazione per un periodo determinato.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale è organo consultivo ed è formato, oltre che dal segretario generale e dai membri del Consiglio direttivo, da tutti i delegati compartimentali.

Potrà essere convocato dal segretario generale dell'Associazione, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, per la trattazione e discussione delle questioni più importanti relative agli scopi o al funzionamento dell'Associazione.

La convocazione viene fatta presso la sede centrale mediante lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima, e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11.

I delegati compartimentali sono nominati dal segretario generale dell'Associazione, e la loro nomina dovrà essere approvata dal presidente della Confederazione.

Essi rappresentano l'Associazione nel territorio della propria Delegazione e dovranno seguire le istruzioni del segretario generale.

Sono assistiti in via consultiva da un Direttorio composto di cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione su proposta del delegato. Il Direttorio verrà convocato dal delegato compartimentale quando egli lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto ordine dal segretario generale.

Il delegato compartimentale è responsabile del funzionamento della Delegazione. Ha facoltà di indire riunioni tra i soci, anche divisi per categoria, previa però sempre autorizzazione del segretario generale.

Art. 12.

Nei centri marittimi minori, secondo le determinazioni che saranno prese dal Consiglio direttivo della Associazione ed approvate dal Ministero delle corporazioni, potranno venire costituiti dei Circoli marinari fascisti, retti da un incaricato, nominato dal segretario dell'Associazione su proposta del delegato compartimentale nella cui giurisdizione essi si trovano.

Scopo dei Circoli marinari fascisti è quello di inquadrare marittimi residenti nei piccoli centri, tutelarne gli interessi e fare opera di propaganda.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo stabilirà le norme per la gestione contabile dell'Associazione, per la formazione del bilancio preventivo e consuntivo, per la nomina dei funzionari responsabili, per l'erogazione delle spese obbligatorie e facoltative, per il controllo e la riscossione dei contributi legali, per la formazione e il deposito dei fondi di garanzia, per la conservazione del patrimonio associazionale, per il recesso dei soci ed in genere per il regolare funzionamento di tutta la vita amministrativa e contabile dell'Associazione.

Tutte queste norme, concretate in apposito regolamento, saranno approvate dal Consiglio confederale e dal Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osserveranno le norme stabilite nello statuto confederale.

Art. 15.

Per tutte le disposizioni o casi non preveduti espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 3 aprile 1926, n. 563, al regolamento per la sua esecuzione, nonchè allo statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista della gente dell'aria (addetti ai trasporti aerei).

Art. 1.

E' costituita l'« Associazione nazionale fascista della gente dell'aria (addetti ai trasporti aerei) ».

Essa fa parte della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria (addetti ai trasporti marittimi ed aerei). Ha sede in Roma e Delegazioni di zona in altre città in conformità di quanto sarà deliberato dal Consiglio confederale ed agli scopi e colle modalità di cui al seguente articolo 2. Il numero e la sede delle Delegazioni di zona dovranno essere approvati dal Ministero delle corporazioni.

L'Associazione è nazionale, e rappresenta tutti gli addetti ai trasporti aerei.

L'Associazione — ai soli fini interni e per la suddivisione del lavoro — si divide nelle seguenti Sezioni:

a) Sezione piloti civili ed ufficiali di rotta civili;
b) Sezione meccanici, motoristi e radiotelegrafisti;
c) Sezione impiegati amministrativi delle aziende aeronautiche.

Art. 2.

L'Associazione si propone:

a) la tutela degli interessi economici e morali di tutti gli addetti ai trasporti aerei italiani;

b) lo studio e la trattazione delle questioni di lavoro nei confronti dei rispettivi datori, tenute presenti le norme di cui allo statuto confederale;

c) lo studio dei mezzi per l'elevazione morale degli addetti ai trasporti aerei;

d) tutti quegli altri còmpiti di natura sindacale contemplati dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal regolamento per la sua esecuzione.

Art. 3.

Ciascuna Sezione persegue, rispetto ai suoi soci componenti, la tutela degli interessi e il raggiungimento di ogni altro fine di carattere sindacale nonchè la preparazione e lo studio di tutte le questioni interessanti la categoria, allo scopo di facilitarne agli organi dell'Associazione la trattazione diretta coi datori di lavoro.

Ogni Sezione è retta da un capo sezione, nominato dal presidente della Confederazione sentito il Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il capo sezione potrà, nelle questioni più importanti e previa autorizzazione del segretario generale dell'Associazione, convocare i soci in assemblea allo scopo di provocarne la discussione e ottenerne il parere.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione coloro che, essendo operai ed impiegati dei trasporti aerei, possiedano i requisiti prescritti dalla legge del 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per diventare soci si dovrà presentare domanda scritta; su di essa deciderà il capo sezione prese le istruzioni nei casi dubbi dal segretario generale dell'Associazione.

Il segretario generale dell'Associazione esercita il potere disciplinare sui singoli soci e ha facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica, sentito il capo sezione.

Costituiscono tra l'altro motivo di espulsione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge 3 aprile 1926 e dal regolamento per la sua esecuzione, la condotta in contrasto con i principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Contro il rifiuto di ammissione alla Associazione o contro l'espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere al Consiglio di divisione purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla avuta notizia del provvedimento di mancata ammissione o espulsione che lo riguarda.

Art. 6.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) il Consiglio direttivo;
b) il segretario generale;
c) il Consiglio nazionale.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è composto, oltre che del segretario generale dell'Associazione che lo convoca e lo presiede, dei capi sezione.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo coadiuva il segretario generale nella esplicazione del suo còmpito e particolarmente nello stabilire le direttive da seguire in ogni trattazione di questioni sindacali o nella stipulazione dei contratti collettivi.

Discute e delibera il bilancio consuntivo e preventivo della Associazione.

Sorveglia l'esecuzione delle norme di legge relative alla imposizione ed esazione dei contributi sindacali, controlla l'erogazione delle spese obbligatorie, delibera su quelle facoltative e assicura la formazione dei depositi di garanzia.

Può deliberare l'imposizione di contributi suppletivi, ma la deliberazione non sarà esecutiva se non avrà ottenuta l'approvazione del Consiglio divisionale.

Esprime obbligatoriamente il suo parere nei casi di espulsione o di rifiuto di ammissione a socio.

E' convocato mediante lettera raccomandata dal segretario generale in via ordinaria una volta ogni due mesi; in via straordinaria quando il segretario generale lo riterrà opportuno o la maggioranza dei suoi membri ne faccia richiesta.

Delibera colla maggioranza dei componenti e a maggioranza degli intervenuti.

Art. 9.

Il segretario generale viene nominato dal presidente della Confederazione e la nomina deve essere approvata a termini di legge. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi associazionali o confederali.

E' di diritto presidente del Consiglio direttivo e del Consiglio nazionale e li convoca ai termini e colle modalità statutarie.

E' sostituito in caso di assenza o di legittimo impedimento da un vice-segretario generale, che può essere da lui nominato, con l'approvazione del presidente della Confederazione, per un periodo determinato.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale è organo consultivo ed è formato, oltrechè dal segretario generale e dai membri del Consiglio direttivo, da tutti i delegati di zona.

Potrà essere convocato dal segretario generale dell'Associazione, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, per la trattazione e discussione delle questioni importanti relative agli scopi o al funzionamento dell'Associazione.

La convocazione viene fatta presso la sede centrale, mediante lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima, e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11.

I delegati di zona sono nominati dal segretario generale dell'Associazione e la loro nomina dovrà essere approvata dal presidente della Confederazione. Essi rappresentano la Associazione nel territorio della propria Delegazione e dovranno seguire le istruzioni del segretario generale.

Sono assistiti in via consultiva da un Direttorio composto di tre membri nominati dal segretario generale dell'Associazione su proposta del delegato di zona. Il Direttorio verrà convocato dal delegato di zona quando egli lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto ordine dal segretario generale.

Il delegato di zona è responsabile del funzionamento della propria delegazione. Ha facoltà di indire riunioni tra i soci, anche divisi per categoria, allo scopo di discutere questioni sindacali, previa però sempre l'autorizzazione del segretario generale.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo stabilirà le norme per la gestione contabile dell'Associazione, per la formazione dei bilanci preventivo e consuntivo, per la nomina dei funzionari responsabili, per l'erogazione delle spese obbligatorie e facoltative, per il controllo e la riscossione dei contributi legali, per la formazione e il deposito dei fondi di garanzia, per la conservazione del patrimonio associazionale, per il recesso dei soci, ed in genere per il regolare funzionamento di tutta la vita amministrativa e contabile dell'Associazione.

Tutte queste norme concretate in apposito regolamento saranno approvate dal Consiglio confederale e dal Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osserveranno le norme stabilite nello statuto confederale.

Art. 14.

Per tutte le disposizioni o casi non preveduti espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 3 aprile 1926, n. 563, al regolamento per la sua esecuzione, nonchè allo statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2907.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 1295.

Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una quota di eredità disposta a favore dell'Istituto stesso.

N. 1295. R. decreto 4 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare la quota di eredità, che ammonta a circa L. 30,000, disposta dalla signora Virginia Zalli vedova Cova a favore dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2908.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2426.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Civitanova Marche.

N. 2426. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Civitanova Marche è trasformato a favore del locale Orfanotrofio femminile.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

REGIO DECRETO 13 novembre 1928.

Sostituzione del commissario straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 649, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e l'amministrazione temporanea del detto Istituto fu affidata ad un commissario straordinario;

Visto il Nostro decreto 27 marzo 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese ed anno, al registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 47, col quale fu nominato commissario straordinario il comm. dott. Aurelio Sbrocca, prefetto del Regno;

Ritenuto che, per altre esigenze di servizio, si rende necessario sostituire il comm. dott. Sbrocca nell'incarico suindicato;

A termini dell'art. 5 del citato Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 15 novembre 1928-VII, il prefetto comm. dott. Aurelio Sbrocca cessa dalle funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e dalla stessa data è sostituito in dette funzioni dal comm. dott. Enrico Gasperoni, ispettore centrale nel Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1928 - Anno VII
Registro 22 Lavori pubblici, foglio 251. — ANNESSI.

(129)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Aquila.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Giuseppe Leonardi a segretario generale del dipendente Ufficio provinciale di Aquila;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Giuseppe Leonardi a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Aquila.

Roma, addì 9 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(119)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Ferrara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Ezio Elio Volta a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Ferrara;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Ezio Elio Volta a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Ferrara.

Roma, addì 9 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(120)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ferrara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. dott. Vincenzo Zardi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ferrara;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. dott. Vincenzo Zardi a presidente del Sindacato degli agricoltori non coltivatori diretti di Ferrara.

Roma, addì 9 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(121)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1928.

Misura dell'acconto sul prezzo minimo di vendita da corrispondersi ai depositanti di citrato di calcio dell'esercizio 1928-29 dalla Camera agrumaria di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2254, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1928 che stabilisce il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1928-29 della Camera agrumaria;

Determina:

Articolo unico.

L'acconto sul prezzo minimo di vendita del citrato di calcio che la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, è autorizzata a corrispondere ai depositanti di citrato di calcio dell'esercizio 1928-29 è stabilito nella misura di non oltre L. 530 per un quintale di citrato di calcio contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(122)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1928.
Prezzo minimo di vendita del citrato di calcio, per l'esercizio 1928-29, della Camera agrumaria di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314;

Visto il parere espresso con deliberazione 27 settembre 1928, n. 91, dal Regio commissario della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, circa il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1928-1929;

Determina:

A norma e per gli effetti del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, e del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1880, il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1928-29 della Camera agrumaria, è fissato in L. 550 per un quintale di citrato di calcio contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(123)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Alessandria ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Alessandria è autorizzata ad istituire una propria filiale in ciascuna delle seguenti località: Spinetta Marengo, Frugarolo, San Salvatore Monferrato, Bassignana, Capriata d'Orba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(124)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia ad aprire una agenzia in località Olmi del comune di Tizzana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927-VI, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di rispamio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pistoia è autorizzata ad aprire una agenzia in località Olmi del comune di Tizzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(125)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio interprovinciale di Verona e Vicenza ad istituire un ufficio di recapito in Recoaro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio interprovinciale di Verona e Vicenza è autorizzata ad istituire in Recoaro un proprio ufficio di recapito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(126)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mocibob Giuseppe fu Matteo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mocibob Giuseppe fu Matteo e fu Maria Garbin, nato a Caroiba (Montona) il 7 dicembre 1886 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Passero ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mocibob « Papich » Matteo fu Pietro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mocibob « Papich » Matteo fu Pietro e fu Maria Mocibob, nato a Caroiba di Montona il 10 febbraio 1882 e residente a Caroiba, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Papicchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cramer Antonia fu Giorgio e di Maria Cappellotto, nata a Montona il 7 gennaio 1889; ed ai figli nati a Montona: Cirillo-Matteo, il 7 giugno 1910; Pietro, il 19 novembre 1918; Maria, il 16 febbraio 1913; Giuseppina, il 17 gennaio 1916; Natale, il 13 dicembre 1921; Antonio, l'8 giugno 1925; Gioachino l'11 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Percovich Dante di Martino;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Percovich Dante di Martino e di Gobbo Caterina, nato a Canfanaro l'11 marzo 1904 e residente a Rovigno, via Grisia, 9, di condizione vigile urbano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Percovich in « Mancini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Tamburin Regina fu Domenico e di Percovich Maria, nata a Rovigno il 27 ottobre 1903; ed al figlio Percovich Dante-Martino, nato a Rovigno il 7 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mocibob Giuseppe di Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mocibob Giuseppe di Antonio e di Maria Francovich, nato a Caroiba di Montona il 6 gennaio 1891 e residente a Caroiba, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Baldini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Crastich Caterina di Martino e di Francesca Zvittan, nata a Caroiba il 26 novembre 1900; ed ai figli nati a Caroiba: Beniamino, il 15 dicembre 1921; Costantino, il 31 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Prodan Luigi fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rozzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Prodan Luigi fu Pietro e di Grzinic (Ghersinich) Anna, nato a Veglia il 29 giugno 1907 e residente a Rozzo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Prodan in « Prandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Grzinic (Ghersinich) Anna fu Antonio e fu Prodan Francesca, nata a Rozzo il 23 aprile 1881; ed al fratello Linbo, nato Castua il 28 ottobre 1910; alla sorella Olga, nata a Veglia il 22 novembre 1908; ed alle sorelle nate a Volosca: Irma, il 19 gennaio 1912; Vittoria, il 7 maggio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Poropat Elena vedova di Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Poropat ved. Elena fu Giovanni e fu Vlah Maria, nata a Pedena il 17 marzo 1872 e residente a Rovigno, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Poropat in « Porelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Rovigno: Maria, il 26 novembre 1900; Anna, il 6 gennaio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6 comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Luigia Orlich vedova di Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Antignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Orlich ved. Luigia fu Runco Giuseppe e fu Maria Sissovich, nata a Pisino il 16 giugno 1859 e resi-

dente ad Antignana, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Orlich in « Orliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati ad Antignana: Alessio, il 6 settembre 1883; Maria, l'8 settembre 1893; Anita, il 12 maggio 1896; Olga, il 24 febbraio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Orlich Antonio fu Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Antignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Orlich Antonio fu Francesco e fu Anna Mizzan, nato ad Antignana il 18 dicembre 1879 e residente ad Antignana, di condizione orefice, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Orlich in « Orliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla cognata Maria Orlich vedova di Vincenzo, figlia del fu Tomaso Segon e di Jacus Anna, nata ad Antignana il 30 dicembre 1894; ed ai nipoti figli del fu Vincenzo e di Segona Maria, nati ad Antignana: Anna, il 22 agosto 1920; Edina, il 23 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Nachtigall Rodolfo fu Carlo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Nachtigall Rodolfo fu Carlo e fu Passat Giovanna, nato a Gorizia il 19 maggio 1881 e residente a Rovigno, di condizione professore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nachtigall in « Lusini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Grioni Carla di Francesco e fu Maria Comel, nata a Gorizia il 28 giugno 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Orlich Giovanna vedova di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Antignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Orlich vedova Giovanni fu Stefano Decovich e fu Zusich Maria, nata a Mondellebotte il 13 ottobre 1868 e residente ad Antignana, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Orlich in « Orliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati ad Antignana: Alessandro, il 17 settembre 1898; Giuseppina, il 23 aprile 1900; Jolanda, il 16 dicembre 1906; Umberto, il 16 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mrach Luigi fu Venanzio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mrach Luigi fu Venanzio e fu Milotich Antonia, nato a Volosca il 24 novembre 1874 e residente a Pisino, via Stazione, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mrach in « Maracchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zanello Zelinda di Angelo e di Glavina Caterina, nata a Pisino il 13 settembre 1886; ed ai figli nati a Pisino: Giuseppe-Lucio, il 7 marzo 1911; Luigi, il 12 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Nacinovich Ernesto fu Giacomo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Albona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Nacinovich Ernesto fu Giacomo e fu Bertetich Maria, nato a S. Domenica d'Albona il 23 aprile 1844 e residente a S. Domenica d'Albona, n. 2599, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nacinovich in « Frisolini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli, nati a S. Domenica di Albona, dalla or defunta Pierobon Lucia: Maria, il 21 giugno 1875; Giuseppe, il 22 agosto 1879; alla nuora, moglie di Giuseppe, Cavagna Giovanna fu Giuseppe e di Cavalari Maria, nata a Gorizia il 6 agosto 1884, ed ai nipoti figli di Giuseppe e Cavagna Giovanna, nati a S. Domenica: Ernesto, il 28 febbraio 1913; Giuseppe, l'8 luglio 1914; Giacomo, il 29 giugno 1916; Luciano, il 7 giugno 1918; Giovanni il 29 gennaio 1920; Ermanno, il 17 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Motika-Laghigna (Motica) Teresa fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Motika-Laghigna (Motica) Teresa fu Antonio e fu Maria Cmet, nata a Gimino il 24 dicembre 1906 e residente a Pola, via Bramante, 429, di condizione domestica, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Motika-Laghigna (Motica) in « Morelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Primozic Francesco, figlio del fu Giovanni e di Anna Jakomin, nato a Villa Decani il 18 agosto

1911, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Albino-Dusan, nato a Villa Decani il 2 agosto 1917; ed all'ava Maria Primozic fu Jakomin Domenico e fu Maria Udovic, nata a Villa Decani il 26 febbraio 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Primozic Andrea fu Valentino e fu Maria Jenko, nato a Villa Decani il 28 ottobre 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Obad fu Giovanni e fu Anna Makicic, nata a Villa Decani il 17 settembre 1856; ed ai figli Miroslavo, nato a Villa Decani il 19 agosto 1900 e Giuseppe, nato a Villa Decani il 30 gennaio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Primozic Antonio fu Giovanni e fu Maria Lazar, nato a Villa Decani il 21 gennaio 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Michela Lazar fu Giovanni e fu Maria Lazar, nata a Villa Decani il 18 settembre 1856; ed ai figli nati a Villa Decani: Anna, il 14 febbraio 1895; Orsola, il 13 gennaio 1897; Antonio, il 23 maggio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Giuseppe fu Giuseppe e fu Caterina Kocijancic (Kocjancic), nato a Villa Decani il 19 febbraio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Pohlen di Giuseppe e di Maria Rihter, nata a Villa Decani il 1° giugno 1887; ed ai figli nati a Villa Decani: Emilia, il 13 marzo 1910; Veronica, il 29 ottobre 1912; Anna il 14 febbraio 1921; Idrasvloz, il 26 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pisko » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pisko Giuseppe fu Antonio e di Maria Kontestabile, nato a Villa Decani il 12 aprile 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Kocjancic di Antonio e di Maria Kocjancic, nata a Villa Decani il 19 maggio 1900; al figlio Giovanni Nazario, nato il 18 giugno 1928 a Villa Decani; alla madre Maria Kontestabile fu Antonio e fu Maria Uicic, nata a Villa Decani il 16 luglio 1879; ed alla sorella Giustina, nata a Villa Decani il 13 luglio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vidos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidos Antonio fu Antonio e fu Fattorich Caterina, nato a Visinada il 15 luglio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vidossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Miandrussich Antonia di Giovanni e di Maria Berliaffa, nata a Pola il 6 gennaio 1887; ed ai loro figli nati a Pola: Eliodoro, il 15 febbraio 1907; Iginio, il 2 aprile 1908; Bruno, il 2 aprile 1911; Renato, il 17 settembre 1920; ed al figlio Vidos Melchiore nato a Pola il 5 gennaio 1902 dalla or defunta Maria Neternaz.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vovk » (Vouk) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Vovk (Vouk) Maria vedova figlia del fu Antonio Novak e di Orsola Vodopivec, nata a Villa Decani il 31 gennaio 1882, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vocchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ujcich (Uicich) Antonio fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Ujcich (Uicich) Antonio fu Matteo e della fu Maria Curellovich, nato a Pisino il 18 luglio 1860, residente a Pisino, Casali S. Cerlini n. 323, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ujcich (Uicich) in « Bonomo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Pisino: Natalia, il 29 gennaio 1903; Maria, il 24 giugno 1907; Giuseppe, il 14 aprile 1900; Francesco, il 19 novembre 1891; alla nuora, moglie di Francesco, Chius Giuseppina di Antonio e di Dussan Giuseppina, nata a Novacco il 20 agosto 1899; ed alle nipoti, figlie di Francesco e di Giuseppina Chius, nate a Pisino: Maria, il 7 marzo 1922; Emilia, il 21 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per

gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Don Giovanni Zustovich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Don Giovanni Zustovich fu Giovanni Maria e fu Giursetta Teresa, nato a Fianona il 22 dicembre 1880 e residente a Sanvincenti, di condizione sacerdote, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zustovich in « Di Giusto ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madrigna Giursetta Giuseppina Maria di Giovanni Maria e di Calion Maria, nata a Fianona il 27 settembre 1858; al fratello Matteo-Giovanni-Maria, nato a Fianona il 30 aprile 1875; alla cognata, moglie di Matteo, Martinovich Lucia di Giovanni e di Caterina Cos, nata a Fianona il 16 luglio 1876; ed ai nipoti, figli di Matteo e della or defunta Zaulich Maria, nati a Fianona: Giuseppe-Francesco, il 10 febbraio 1905; Germano-Pietro il 22 novembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Giovanni del fu Andrea e di Anna Petrinija, nato a Villa Decani il 14 febbraio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Contestabile fu Giacomo e di Anna Jurisevic, nata a Villa Decani il 20 gennaio 1888; ai figli nati a Villa Decani: Valerio, il 13 maggio 1910; Mirko-Alessandro, il 2 febbraio 1922; Giuseppe, il 1° novembre 1925; Maria, il 10 marzo 1928; ed alla madre Anna Petrinja fu Giorgio e fu Orsola Pecar, nata a Erpelle-Cosina il 12 giugno 1843.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matteicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteicich Alfredo del fu Nicolò e fu Teresa Galvani, nato a Pinguente il 26 marzo 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattei ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Delfabro fu Giovanni Battista e fu Maria Rigo, nata a Pinguente il 4 agosto 1875; ed ai figli: Antonietta, nata a Pinguente il 12 settembre 1902; Spartaco, nato a Pola il 21 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piciga » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piciga Agostino del fu Andrea e fu Antonia Grizon, nato a Villa Decani il 15 maggio 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizziga ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Toskan di Antonio e di Maria Cepak, nata a Villa Decani il 1° ottobre 1895; ed ai figli nati a Villa Decani: Agostino, il 21 settembre 1925; Maria, il 19 ottobre 1920; Rosalia, l'8 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Primozic Giacomo del fu Giovanni e fu Maria Olenik, nato a Villa Decani l'11 maggio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lazar di Giovanni e fu Maria Bordon, nata a Villa Decani il 22 giugno 1877; ed ai figli, nati a Villa Decani: Maria, il 6 ottobre 1903; Santina, il 29 dicembre 1905; Anastasia, il 6 dicembre 1911; Giuseppe, il 12 marzo 1917; ed al nipote, figlio illegittimo di Santina, Santo, nato l'8 febbraio 1928 a Villa Decani.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Primozic Giovanni, figlio di Giovanni e fu Maria Peciar, nato a Villa Decani il 6 maggio 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carla Ivancic di Giuseppe e di Giuseppina Bozic, nata a Villa Decani il 19 febbraio 1897; ed ai figli nati a Villa Decani: Dusan, il 10 maggio 1921; Iolanda-Maria, il 19 novembre 1925; Amalia-Carla, il 4 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Primozic Giovanni fu Giovanni e di Orsola Ivancic, nato a Villa Decani il 29 marzo 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Luigi di Giovanni e fu Maria Peciar, nato a Villa Decani il 7 giugno 1889; ai nipoti figli di Luigi e della or defunta Ivancic Lucia, nati a Villa Decani: Miroslava, il 17 gennaio 1921; Olga-Veronica, il 2 gennaio 1923; Marcello, l'8 aprile 1924; Erminia Maria, il 23 settembre 1926; Amelia-Maria, il 10 aprile 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Primozic Maria vedova di Giovanni, figlia di Mattia Primozic e di Maria Cupin, nata a Villa Decani il 19 giugno 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Rozamila, nata a Villa Decani il 19 giugno 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Roic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Roic Antonio fu Antonio e fu Maria Sekulic, nato a Villa Decani il 23 giugno 1855, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Roici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gertudre Kocjancic fu Michele e fu Rosa Zigante nata a Villa Decani il 9 febbraio 1851; ai figli nati a Villa Decani: Teresa, il 14 ottobre 1895; Pietro, il 30 maggio 1887; ed alla nuora, moglie di Pietro, Maria Skrlj di Giuseppe e di Maria Skrlj, nata a Villa Decani il 2 marzo 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rojc » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rojc Giuseppe fu Giuseppe e fu Giovanna Kocjancic, nato a Villa Decani il 21 maggio 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Roici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle nate a Villa Decani: Maria, il 15 maggio 1903; Giustina, il 6 agosto 1906; Carolina, il 25 ottobre 1910; al fratello Francesco, nato a Villa Decani il 4 settembre 1908; ed alla cognata moglie di Francesco: Giustina Flandia di Antonio e di Orsola Kocjancic, nata il 9 luglio 1906 a Villa Decani, ed alla nipote Maria, figlia di Francesco e di Giustina, nata a Villa Decani il 20 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Repic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Repic Giuseppe fu Michele e fu Maria Grizon, nato a Villa Decani il 2 ottobre 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sav fu Antonio e fu Orsola Kocjancic, nata a Villa Decani il 14 gennaio 1866; ed alla figlia Anna, nata a Villa Decani il 4 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Trobitz fu Andrea nato a Rovigno il 14 ottobre 1868 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 300, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trovi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Trobitz è ridotto in « Trovi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Trobitz nata Grablovitz fu Vittorio, nata il 28 dicembre 1877, moglie;
2. Andrea di Attilio, nato il 21 novembre 1907, figlio;
3. Melania di Attilio, nata il 21 novembre 1909, figlia;
4. Maria Concetta di Attilio, nata il 19 ottobre 1911, figlia;
5. Attilio di Attilio, nato l'8 giugno 1913, figlio;
6. Rita di Attilio, nata il 27 giugno 1915, figlia;
7. Elena di Attilio, nata il 20 luglio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amalia Valentincich vedova Krizman di Francesco, nata a Canale d'Isonzo il 30 agosto 1881 e residente a Trieste, Corso Vittorio Emanuele III, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Valentini » e « Crismani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Amalia Valentincich vedova Krizman sono ridotti in « Valentini » e « Crismani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa Pick vedova Vodanovich fu Francesco, nata a Trieste l'8 gennaio 1866 e residente a Trieste, via Ghirlandaio, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Picchi e Vodani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teresa Pick vedova Vodanovich sono ridotti in « Picchi e Vodani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Vojska fu Giovanni, nato a Trieste l'8 ottobre 1883 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 180, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Foschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Vojska è ridotto in « Foschi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vojska nata Donatelli fu Santo, nata il 14 maggio 1887, moglie;
2. Mario di Carlo, nato il 25 novembre 1907, figlio;
3. Ernesta di Carlo, nata il 21 aprile 1910, figlia;
4. Luciana di Carlo, nata il 22 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Wagnest fu Ernesto, nato a Trieste il 7 novembre 1889 e residente a Trieste, via E. De Amicis, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vaglieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Wagnest è ridotto in « Vaglieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Esperia Wagnest nata Fabbro di Giuseppe, nata il 7 giugno 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 18 novembre 1928 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 27 settembre 1928, n. 2429, per conferma di carica fino al 30 giugno 1929 ad alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(140)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato al Senato del Regno, nella tornata del 13 novembre 1928-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2382, riflettente le facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotti nelle Colonie italiane.

(141)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 16 novembre 1928-VII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

(145)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, in data 18 novembre 1928-VII, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2427, concernente provvedimenti per la modificazione del perimetro della zona industriale di Roma.

(146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite
del 17 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.65
Svizzera	367.42	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.538	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	307.87	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.653	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.548	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.48	Rendita 3.50 %	71.65
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.875
Dollaro Canadese	19.05		
Oro	368.29	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	254760	685 —	Oldrà *Giulia* fu Martino, minore sotto la p. p. della madre Baratta Maria ved. di Oldrà Martino, dom. a Torino.	Oldrà *Giuliano* fu Martino, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	436 437	Cap 500 — » 500 —	Mastrogiovanni *Carmelo* fu Carlo.	Mastrogiovanni *Carmela* fu Carlo, *moglie di Colesanti Umberto.*
Cons. 5 %	87299	1,650 —	Bianchi *Maria Caterina* fu Paolo, moglie di Savio *Carlo*, dom. a Novi Ligure (Alessandria) vincolata.	Bianchi *Maria-Maddalena-Caterina* fu Paolo, moglie di Savio *Luigi-Carlo*, dom. come contro, vincolata.
Buoni ordinari del Tesoro serie C	4184 4185	Cap 2,000 — » 2,000 —	Bocchio *Giuseppe-Aldo* e *Pietro* di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre.	Bocchio *Giuseppe* ed *Aldo-Pietro* di Alessandro, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale	1387	» 2,500 —	*La Spina* Santa fu Salvatore, nubile, con usufrutto vitalizio a *Comarchio* Teresa fu Giuseppe.	*Spina* Santa fu Salvatore, *moglie di Coco Leonardo*, con usufrutto vitalizio a *Tomarchio* Teresa fu Giuseppe.
3.50 %	314840	35 —	Calderini *Giovanni* fu Vitale, dom. a Civiasco (Novara).	Calderini *Pietro-Antonio-Giovanni* fu Vitale, dom. a Civiasco (Novara).
Cons. 5 %	4271	100 —	*Da Vella Nelly* fu Paolo, ved. di Ferrari Fausto, dom. in Asti (Alessandria).	*Davella Delfina-Anna* fu Paolo, ved. ecc. come contro.
» »	17717 17716	50 — 50 —	Grippo *Sipontina* / Grippo *Giuseppina* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Del Vecchio Maria, ved. di Grippo Francesco, dom. a Manfredonia (Foggia).	Grippo *Maria-Giuseppina-Sipontina.* / Grippo *Maria-Giuseppina* fu Francesco, minori ecc. come contro.
» »	282544 365034	100 — 105 —	Bocale *Alcmena* di Lucio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genzano (Roma).	Bocale *Silvia* di Lucio, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	22	Cap. 48,500 —	Abela Girolama fu Francesco, moglie di Corpaci Edoardo, vincolata.	Abela Girolama fu Francesco, moglie di Corpaci Edoardo, *inabilitata sotto la curatela provvisoria di Broggi Gaetano*, vincolata.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1925-26	2279	» 2,000 —	Fecci *Luigia di Giulio.*	Fecci *Eva-Luigia fu Giovanni.*
Cons. 5 %	18268	85 —	Lucarelli Alfredo e Giacomo di *Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Camerino (Macerata).	Lucarelli Alfredo e Giacomo di *Publio-Alfredo*, minori ecc. come contro.
3.50 %	563964	52.50	*Canelles* Rachele fu Federico, moglie di Federico Salerno, dom. a Caserta, vincolata.	*Canellis* Rachele fu Federico, moglie ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	9299	Cap. 200 —	Borsatti Guiscardo di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Padova.	Borsatti Guiscardo di *Alfonso-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 ottobre 1928 - Anno VI

p. Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1925-26 stampigliati a Caserta il 4-1-1927	Serie A 425 » C 1780 » C 1781	Cap. 500 — » 2,000 — » 2,000 —	Materiale *Filippo* di Alfonso.	Materiale *Filippa* di Alfonso, *o Rocco-Alfonso.*
Buono del Tesoro settennale 1ª Serie	1230	» 22,000 —	*Morgese* Vittoria di Giuseppe, moglie di Morgese Bartolomeo.	*Ceo* Vittoria di Giuseppe, moglie ecc., come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 11ª emissione	1340	» 7,200 —	Tacchini *Carla* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Speroni Amalia, vedova Tacchini.	Tacchini *Carolina-Teresa-Maria* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	452901	650 —	Caputi Luigi fu Carlo, domt. a Roma, con usuf. vital. a De Dato Gargano Erminia fu *Gioacchino*, ved. di Caputi Carlo, domt. a Roma.	Intestate come contro, con usuf. vital. a De Dato Gargano Erminia fu *Ettore*, vedova ecc. come contro.
»	452902	1,300 —	Caputi Teresa fu Carlo, nubile, domt. a Roma, con usuf. vital. come la precedente.	
»	452903	650 —	Caputi Giuseppe fu Carlo, domt, a Roma; con usuf vital. come la precedente.	
»	452904	650 —	Caputi Fernando fu Carlo, domt, a Roma; con usuf vital. come la precedente.	
»	452905	650 —	Caputi Cesare fu Carlo, domt, a Roma; con usuf vital. come la precedente.	
»	452906	435 —	Caputi Gioacchino fu Carlo, domt, a Roma; con usuf vital. come la precedente.	
»	420302	145 —	Turivani *Clotilde, Alice ed Olga* fu Modesto, *minori* sotto la p. p. della madre Garbarini Clotilde fu Giuseppe, ved. Turivani, domt. a Tronzano-Lago Maggiore (Como).	Turivani *Clotilde-Alice-Olga*, fu Modesto, *minore* ecc. come contro.
»	293111	110 —	Rocca *Maria* fu Giuseppe, *nubile*, domt. a Novi Ligure (Alessandria); con usuf. a Guassardo Cristoforo fu Guido, domt. in Capriata d'Orba (Alessandria).	Rocca *Mario* fu Giuseppe, domt. a Novi Ligure (Alessandria), con usuf. come contro.
»	316230	30 —	Taurino *Vito* fu Celestino, minore sotto la p. p. della madre Spagnolo Angela fu Salvatore, domt. in S. Donato di Lecce.	Taurino *Giuseppe* fu Celestino, minore ecc. come contro.
3.50 %	349360	70 —	*Marcetti* Maria fu Ludovico, nubile, domt. a Ussolo (Cuneo).	*Marchetti* Maria ecc. come contro.
»	702950	70 —	Marchisio *Guglielma* e Costantino fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Bonino Angela fu Giuseppe, ved. di Marchisio Giuseppe, domt. a Castelnuovo d'Asti (Alessandria).	Marchisio *Guglielmina* e Costantino fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	142506 326818 357775	500 — 50 — 950 —	Manenti *Antonietta* di *Tomaso*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Crema (Cremona).	Manenti *Antonia-Luigia* di *Leonzio-Tomaso*, minore ecc. come contro.
»	425719	250 —	Ghislotti Zaverio fu *Giusto*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Luigina fu Giuseppe, ved. di Ghislotti *Giusto*, domt. a Comunnuovo (Bergamo).	Ghislotti Zaverio fu *Prospero-Giusto*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Luigina fu Giuseppe, ved. di Ghislotti *Prospero-Giusto*, domt. come contro.
3.50 %	46260	28 —	*La Torre* Veronica fu Francesco, domt. a Napoli.	*Della Torre* Veronica fu Francesco, domt. a Napoli.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	577759	105 —	*Pucciano Demetrio* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sofia di Epiro (Cosenza).	*Pucciani Demetrio-Carmelo-Attanasio-Giovanni* di Alessandro, minore ecc. come contro.
»	577761	70 —		
»	577760	31.50		
Cons. 5 %	357172	260 —	Petrilli *Ester* fu Nicola, nubile, domt. a Trevico (Avellino).	Petrilli *Maria-Ester* fu Nicola, nubile, domt. come contro.
»	368257	4,305 —		
»	368367	50 —		
»	405456	100 —		
3.50 %	713097	210 —	Petrilli *Ester* fu Nicola, nubile, domt. a Trevico (Avellino).	Petrilli *Maria-Ester* fu Nicola, nubile, domt. come contro.
Buono del Tesoro ordinari stampigliati	Serie E 600	Cap. 10,000 —	*Rigano* Vincenzo di Giuseppe.	*Rigamo* Vincenzo di Giuseppe.
	» E 547	» 10,000 —		
	» A 1240	» 500 —		
	» C 4756	» 2,000 —		
	» D 2992	» 5,000 —		
	» A 150	» 500 —		
	» B 373	» 1,000 —		
	» E 548	» 10,000 —		
	» E 4813	» 10,000 —		
	» E 4814	» 10,000 —		
Cons. 5 %	30239	575 —	Demaestri *Eugenia* fu Bernardo, moglie di Manfredi Innocenzo, domt. in Diano Marina (Porto Maurizio), vincolate.	Demaestri *Maria-Giovanna-Eugenia* fu Bernardo, moglie ecc. come contro, vincolate.
3.50 %	241793	374 —		
»	408208	210 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(107)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.